

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** L'art.40. c1e 9 della Legge n. 449 del 27/12/97;
VISTI gli artt. 8, 9, 14 c. 3 del DPR n. 275 del 8/3/99;
VISTO l'art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita espressamente alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa connesse all'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa (qualora sia accertato obiettivamente non sussista disponibilità o competenze presso il personale interno o di altri istituti scolastici);
- VISTO** in particolare l'art. 33 comma 2°, lettera G, del decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;
- VISTO** l'art. 10 del T.U. n. 297 del 16/4/94;
VISTO l'art. 3 della L. 244/2007;
VISTO il decreto L.vo 165/01 come integrato e modificato dal Decreto L.vo 150/09;
VISTO il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;
- VISTA** la deliberazione n.° 6 in sede di controllo della Corte dei Conti del 15/02/2005
VISTA la particolare attenzione, nell'affidare un incarico ad un esperto esterno, nel distinguere tra contratto di lavoro autonomo (la cui disciplina per l'affidamento si rinviene nel dlgs 165/2001) e contratto di appalto di servizi (affidamento disciplinato dal Codice dei contratti d.lgs 163/06);
- VISTI** gli specifici e particolari contratti d'opera che sono stati oggetto dell'Accordo Aran- OO.SS. del 17.07.2006 ai sensi dell'art. 43 del CCNL 24/07/2003 che ha disapplicato le disposizioni del d.lgs 59/04 art. 7.c.4 secondo periodo e art. 10 c.4.

EMANA

il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1-Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera con personale esterno per tutte le attività ed insegnamenti che, nell'ambito della progettazione didattica annuale deliberata nel Piano dell'Offerta Formativa, richiedano specifiche e peculiari competenze professionali al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze individuate nel P.O.F, anche per arricchire l'offerta formativa.

2-Il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi.

3-Il presente regolamento è orientato a esplicitare il procedimento amministrativo ad "evidenza pubblica" vista la capacità giuridica riconosciuta alle istituzioni con il riconoscimento dell'autonomia scolastica

4-La scuola è tenuta al rispetto dell'art. 7,c.6 d.lgs 165/01, il quale dispone che per esigenze cui non si può far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza. *Prima di rivolgersi a personale esterno è necessario verificare caso per caso l'indisponibilità del personale docente interno, sia per motivi di competenza professionale sia di impegno temporale.*

5. La scuola deve avere riguardo anche alla specificità delle collaborazioni plurime, di cui all'art. 35 del CCNL 29-11-2007: i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali, che per la realizzazione di specifici progetti, deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docenti. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità/servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

Tale possibilità è data anche al personale A.T.A all'art. 57 del CCNL 29-11-2007.

In questi casi il collaboratore non è considerato un esperto esterno, neppure ai fini del compenso, ferma restando la sussidiarietà del ricorso a simile situazione e l'obbligo di acquisizione dell'autorizzazione da parte del capo d'istituto competente.

6. Preliminarmente quindi accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della scuola e di personale di altre scuole, si può ricorrere alla collaborazione esterna di esperti di provata competenza con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata o continuativa, tali classificabili secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 2

Requisiti Professionali e competenze

1- Per ciascuna attività o progetto deliberati nel POF per lo svolgimento delle quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione **retribuita** di docenti esperti esterni, il Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, disciplina le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione (stabilisce quindi i requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché l'eventuale esperienza maturata nel campo che i docenti stessi devono possedere per accedere all'insegnamento), secondo i seguenti criteri generali che saranno esplicitati, di volta in volta in ogni singolo progetto.

2- I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde da questo requisito in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolti da professionisti

iscritti in Ordini o Albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

3-Si valuteranno i candidati, quindi, in relazione a:

- a) TITOLI CULTURALI (di studio)
- b) ESPERIENZE PROFESSIONALI (Curriculum del candidato):
 - Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
 - Esperienze metodologico-didattiche;
 - Attività di Libera professione nel settore;
 - Corsi di aggiornamento;
 - Pubblicazioni e altri titoli;
 - Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto.

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

- Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- Congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
- Eventuali precedenti esperienze didattiche
- Esperienze pregresse di collaborazione con l'Istituto già valutate secondo i criteri previsti dalla Rendicontazione dei Progetti del nostro Istituto
- Accettazione del calendario di intervento proposto (requisito vincolante)

4-Il requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria non deve essere inserita nel contratto che la scuola stipula con **una società o con una associazione esterna**, perché il contratto è stipulato con un soggetto esterno non persona fisica. La società dovrà fornire nominativi e requisiti come da bando. L'associazione o la ditta dovranno possedere i requisiti che la scuola ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o per collaborare ad un determinato progetto.

Tuttavia, la scuola dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi dei soggetti che la società o l'associazione manderanno per fornire la prestazione e che dovranno corrispondere ai requisiti sopra indicati.

Art. 3 Pubblicazione degli avvisi di selezione

1. Il Dirigente Scolastico, sulla base del P.O.F. e di quanto previsto nel Programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare nella sezione Pubblicità Legale del sito web d'istituto.

2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:

- l'oggetto della prestazione;

- la durata del contratto: termini di inizio e di conclusione della prestazione;
- il corrispettivo proposto per la prestazione.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito da Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

3. Per ciascun avviso dovranno essere specificati i seguenti elementi:

- 1) definizione circostanziata l'oggetto dell'incarico, eventualmente con riferimento espresso ai piani e ai programmi;
- 2) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- 3) durata dell'incarico, intesa in termini di inizio e di conclusione della prestazione e relativo calendario;
- 4) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
- 5) il compenso per la prestazione, adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la:
 - a) tipologia e periodicità del pagamento;
 - b) il trattamento fiscale da applicare;
 - c) eventuali sospensioni della prestazione;
- 6) il termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte e il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione;
- 7) dichiarazione dell'interessato, se si tratta o meno di personale estraneo alla Pubblica Amministrazione e della sua precisa posizione giuridica e fiscale, così come le tre grandi categorie individuate, in termini fiscali, ai sensi del Dpr 917/86:
 - a) lavoratore autonomo abituale, studi associati, docente autorizzato alla libera professione, collaboratore coordinato e continuativo ecc.;
 - b) lavoratore autonomo occasionale (qualunque lavoratore o pensionato);
 - c) ditta individuale, cooperativa, società di fatto, in nome collettivo, in accomandita, a responsabilità limitata ecc.

4. I candidati in ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico devono essere:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'UE;
- di godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. (Si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, richiesta dalla legge finanziaria del 2008, in caso di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la

necessità di accertare la maturata esperienza nel settore).

5. Il Dirigente Scolastico può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie.

Art. 4 Determinazione del compenso

1. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente regolamento saranno annualmente determinati dal Consiglio d'istituto.

2. Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico determina annualmente il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti. In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

3. Il dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie.

4. Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione

5. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

6. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico. Non sono previsti rimborsi spesa.

7. Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita nota di credito, con assolvimento dell'imposta di bollo, ove dovuta, e corredata della relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del Responsabile dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.

8. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Art. 5 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1-Il dirigente scolastico controlla periodicamente, anche attraverso i responsabili di progetto, il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati.

2-La liquidazione del compenso avviene sulla esatta quantificazione delle attività prestate formalmente segnalata dal dirigente, a seguito di controlli periodici, il direttore s.g.a. dispone la liquidazione del compenso stipulato.

3.Quale condizione d'efficacia per la liquidazione del compenso vi è l'obbligo normativo di pubblicazione sul sito web scolastico, sezione pubblicità legale-amministrazione trasparente, dei soggetti esterni percettori dei compensi, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del

compenso erogato.

4. La pubblicità e l'efficacia dei contratti d'opera, previa responsabilità di natura "patrimoniale- contabile" che può scaturire da conferimenti di incarichi in assenza dei requisiti stabiliti dall'art.7, c6 e c. 6bis d.lgs 165/2001, ha come condizione anche l'adeguata pubblicità tramite il sito web dell'istituto:

- dell'avviso per l'individuazione del soggetto esperto;
- dell'esito della procedura comparativa;
- del nominativo del consulente;
- dell'oggetto del contratto;
- liquidazione del compenso spettante.

Art. 6

individuazione dei contraenti e procedura comparativa

1. Ai sensi dell'art. 7 c. 6 bis si prevede una procedura comparativa per l'individuazione dei contraenti cui conferire i contratti, pertanto i contraenti sono selezionati dal Dirigente Scolastico, mediante valutazione comparativa che può avvalersi del contributo, nelle situazioni di maggiore complessità, di un'apposita commissione formata da docenti.

2. La valutazione sarà effettuata sulla base dell'articolo 2 del presente Regolamento con particolare attenzione:

- ☐ al curriculum complessivo del candidato;
- ☐ ai contenuti dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi professionali, enti pubblici o privati;
- ☐ a pubblicazioni e altri titoli
- ☐ accettazione dei requisiti vincolanti (calendario)

3-Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento ai seguenti criteri:

- Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- Congruenza dell'attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
- Valore innovativo del progetto se presentato dal candidato;
- Esperienze didattiche pregresse;
- Opportunità di utilizzare, in relazione alla natura e alle finalità dell'attività o del progetto, risorse ed esperienze presenti nel territorio

Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio, precedentemente individuato e reso pubblico.

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che:

- abbiano già lavorato con valutazione positiva in Istituto
- abbiano svolto esperienze con valutazione positiva in altri istituti
- richiedano un compenso inferiore

Art. 7**Il dispositivo dirigenziale e la stipula del contratto**

1-Il dirigente scolastico, nel rispetto della deliberazione del Consiglio d'Istituto, nei confronti dei candidati selezionati, provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri adottati con il presente Regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto con l'esperto esterno o alla formalizzazione dell'incarico con personale appartenente alla pubblica amministrazione. Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento a pena di nullità dello stesso.

2-Il contratto deve avere tutti i dati e gli elementi fondamentali previsti dalle norma vigenti e, nello specifico, il seguente contenuto minimo:

- le Parti contraenti;
- l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- l'entità del corrispettivo della prestazione; indicato al netto dell'I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
- le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- il luogo e le modalità di espletamento dell'attività;
- il Responsabile cui è affidato il controllo dell'esecuzione del contratto e la relativa rendicontazione;
- impegno da parte del collaboratore di presentare una Relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito (Report finale);
- l'acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
- le spese contrattuali e oneri fiscali, ove necessari, a carico del prestatore;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo; le clausole che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Bergamo, escludendosi il ricorso alla competenza arbitrale;
- la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
- l'informativa ai sensi della privacy;
- Sottoscrizione del dirigente scolastico e/o dell'incaricato dallo stesso delegato.
- Se un candidato non si presenta o per altri motivi c'è la penale.

3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.

4. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico (contratto di lavoro autonomo) qualificato come **prestazione d'opera intellettuale** (art. 2229 Codice Civile). La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 (*"con il contratto d'opera, una persona, il prestatore d'opera, dietro corrispettivo si obbliga, per conto di un'altra, il committente, a compiere un'opera o servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione"*) e seguenti del Codice Civile. Nel contratto di lavoro autonomo professionale-intellettuale si realizza quanto richiesto senza alcun vincolo di subordinazione e ha diritto al compenso, anche senza l'obbligo del risultato, essendo l'obbligazione del professionista di mezzi e non di risultati.

5. I contratti disciplinati dal presente Regolamento costituiscono prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente Regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

6. I contratti di cui al presente Regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono automaticamente prorogabili. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso. Non è quindi ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Può essere prorogata, ove si ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

7. È istituito presso la Segreteria della scuola un Registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

Art. 8

Condizioni e limiti alla stipula del contratto

1-I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.l. n. 44 del 01/02/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- ☐ che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- ☐ che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- ☐ di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art. 9

Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

1-Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento con i dipendenti di

altra Amministrazione Pubblica e/o di altra scuola è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53¹ del D.L.vo n. 165 del 30/03/2001 in materia di incompatibilità e di incarichi di dipendenti pubblici, così come modificato dalla Legge 190/2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione in vigore dal 28/11/2012. La norma così aggiornata impone che le p.a che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano comunicare in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro quindici giorni dalla data di conferimento dell'incarico, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi (nuova modifica della funzionalità in PERLA PA con l'aggiunta di un ulteriore campo obbligatorio da compilare denominato RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO che consente di accompagnare ciascun incarico con i dati richiesti dalla norma e, in particolare relativi:

- alle norme in applicazione delle quali gli incarichi sono conferiti;
- alle ragioni del conferimento o dell'autorizzazione;
- ai criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti e autorizzati;
- alla rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione;
- alle misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.

2-L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n. 165/2001.

Art. 10 Esclusione

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i docenti e il personale ATA di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applicano, rispettivamente gli artt. 35 e 57 del CCNL del personale del comparto "Scuola" 2006-2009, e con i quali il Dirigente Scolastico può instaurare direttamente collaborazioni plurime.

2. Sono esclusi, altresì dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica.

ART. 11 VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'Istituto prevede una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso appositi moduli. L'esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

N.B. La circolare n. 2/2008 citata nelle premesse chiarisce che solo per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né

ottemperare agli obblighi di pubblicità.